

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2006.

Determinazione delle quote previste dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2003.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2003 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 38,69 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2001, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2003, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;

Tenuto conto che la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti in base al presente decreto e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto legislativo, non risulta superiore a quella riscontrata nel 2002 incrementata di una sola volta e che, pertanto, non si procede alla modifica dei parametri di cui all'allegato A) del più volte citato decreto legislativo n. 56/2000;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1999, 2000 e 2001, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

*Quota di compartecipazione all'I.V.A.*

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2003 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Quota di concorso alla solidarietà interregionale*

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2003 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

*Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale*

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2003 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

*Somme da erogare alle regioni*

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 32.522,22 milioni per l'anno 2003 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 3 ottobre 2006

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
PRODI*

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze  
PADOA SCHIOPPA*

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 90

ANNO 2003

**COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA  
DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE  
FAMIGLIE**

TABELLA A

(In milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	3.066,87
LOMBARDIA	6.928,81
VENETO	3.323,54
LIGURIA	1.236,06
EMILIA ROMAGNA	3.192,94
TOSCANA	2.578,25
UMBRIA	529,97
MARCHE	983,68
LAZIO	3.713,79
ABRUZZO	725,44
MOLISE	170,65
CAMPANIA	2.753,99
PUGLIA	2.028,91
BASILICATA	279,95
CALABRIA	1.009,36
TOTALE RSO	32.522,22

ANNO 2003

QUOTE DI CONCORSO ALLA  
SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

(in milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	CONCORSO REGIONALE
PIEMONTE	496,96
LOMBARDIA	3.793,18
VENETO	848,41
LIGURIA	0,00
EMILIA ROMAGNA	873,75
TOSCANA	96,31
UMBRIA	0,00
MARCHE	0,00
LAZIO	771,82
ABRUZZO	0,00
MOLISE	0,00
CAMPANIA	0,00
PUGLIA	0,00
BASILICATA	0,00
CALABRIA	0,00
TOTALE RSO	6.880,42

ANNO 2003

**QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO  
PEREQUATIVO NAZIONALE**

TABELLA C

(in milioni di euro)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	QUOTE REGIONALI	RIPARTIZIONE 6,5%	TOTALE
PIEMONTE	0,00	166,81	166,81
LOMBARDIA	0,00	223,61	223,61
VENETO	0,00	151,80	151,80
LIGURIA	189,76	92,88	282,63
EMILIA ROMAGNA	0,00	147,24	147,24
TOSCANA	0,00	156,16	156,16
UMBRIA	190,88	45,94	236,82
MARCHE	57,11	66,37	123,48
LAZIO	0,00	193,09	193,09
ABRUZZO	408,70	72,23	480,92
MOLISE	179,77	22,86	202,63
CAMPANIA	2.517,31	342,21	2.859,52
PUGLIA	1.849,52	252,31	2.101,83
BASILICATA	337,98	40,12	378,10
CALABRIA	1.149,40	140,31	1.289,71
<b>TOTALE RSO</b>	<b>6.880,42</b>	<b>2.113,94</b>	<b>8.994,36</b>

ANNO 2003  
SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI  
TABELLA D

(IN MILIONI DI EURO)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Determinazione somme da erogare alle Regioni						TOTALE DA EROGARE ALLE REGIONI (6=3+4+7)
	Tributari soppressi (al netto dell'accisa e dell'addizionale IRPEF) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	93,5% Spesa storica (2)	93,5% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al Fondo di solidarietà nazionale (4=3+2)	Fondo perequativo nazionale	Totale (7=5+6)	
				Quote regionali (8=2+3)	Ripartizione 6,5% (6)		
PIEMONTE	2.535,36	2.370,57	2.867,53	496,96	0,00	166,81	2.537,38
LOMBARDIA	2.871,94	2.685,26	6.478,44	3.793,18	0,00	223,61	2.908,87
VENETO	2.416,15	2.259,10	3.107,51	848,41	0,00	151,80	2.410,90
LIGURIA	1.439,01	1.345,47	1.155,72	0,00	189,76	92,88	1.438,35
EMILIA ROMAGNA	2.258,45	2.111,65	2.985,40	873,75	0,00	147,24	2.258,89
TOSCANA	2.475,25	2.314,35	2.410,87	96,31	0,00	156,16	2.470,52
UMBRIA	734,12	686,40	495,52	0,00	190,86	45,94	732,35
MARCHE	1.044,76	978,85	919,74	0,00	57,41	66,37	1.043,22
LAZIO	2.888,31	2.700,57	3.472,39	771,82	0,00	193,09	2.893,66
ABRUZZO	1.162,55	1.085,98	678,29	0,00	408,70	72,23	1.159,21
MOLISE	362,91	339,32	159,55	0,00	179,77	22,86	362,19
CAMPANIA	5.446,30	5.092,29	2.574,98	0,00	2.517,31	342,21	5.434,50
PUGLIA	4.007,00	3.746,55	1.897,03	0,00	1.849,52	262,31	3.998,85
BASILICATA	641,42	599,79	251,75	0,00	337,98	40,12	639,85
CALABRIA	2.238,67	2.092,16	943,75	0,00	1.149,40	140,31	2.233,46
TOTALE RSO	32.522,22	30.408,27	30.408,27	6.880,42	6.880,42	2.113,94	8.994,36

06A10981